

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I[^]/S.G. del 30 novembre 2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993*”;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*”;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “*Disposizioni in materia ambientale*”;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*” (di seguito D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;

- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*";
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti ambientali*";
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27 maggio 2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29 gennaio 2021;
- VISTO** il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (*di seguito* C.T.S.), ai sensi dell'articolo 91 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015, come modificati ed integrati dall'articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la "*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente*";
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07 luglio 2020, n. 13";
- VISTO** il D.A. del 28 giugno 2019 n. 295/GAB con il quale è stata approvata la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale dei progetti*";
- VISTA** la delibera n. 256 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n. 189 del 21/07/2015 e il funzionamento della C.T.S., ed in particolare l'art. 2, punto 2, lett. a.14) in cui si dispone che "*ove dall'istruttoria, effettuata ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento ritenga che non sia necessario attivare le procedure ambientali di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, predisporre il provvedimento motivato, lo trasmette al Nucleo di coordinamento per la sua condivisione. Sulla scorta della decisione del Nucleo, che dovrà esprimersi entro sette giorni, procederà di conseguenza. Il silenzio del Nucleo entro i termini ha valore di assenso*";

- VISTO** il D.D.G. del 26 marzo 2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06 febbraio 2020 dal Direttore Generale di A.R.P.A. Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006, delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21 aprile 2021;
- VISTA** l'istanza prot. n. 31669 del 07 settembre 2020, acquisita al prot. D.R.A. n. 54547 del 18 settembre 2020 depositata nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (IST. 338), con la quale il R.U.P. del Comune di Avola, *facendo seguito al parere di non assoggettabilità alla VIA n. 3194 (notificato l'11/02/2020) della Commissione VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente sul progetto in oggetto*, ha richiesto il *concordamento sulla localizzazione delle stazioni di monitoraggio* relativamente al *progetto di riqualificazione del riparo per la pesca in contrada Falaride*, trasmettendo a corredo la seguente documentazione:
- Relazione descrittiva attività Piano di monitoraggio
 - Allegato 1 – Planimetria di progetto con individuazione delle stazioni di rilevamento
 - Tav. D24 – Planimetria e sezioni sistemazione viabilità di accesso al riparo pesca – Lotto II
 - Tav. D11 – Sezioni di progetto
 - Tav. D15 – Sezioni tipo
 - Tav. D23 – Planimetria arredi banchina – Lotto I
- VISTA** la nota prot. n. 58162 del 06 ottobre 2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato ha richiesto chiarimenti al Comune di Avola;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 503 del 17 dicembre 2020 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica, ha determinato l'esclusione con condizioni dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “*Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)*”;
- VISTA** la documentazione integrativa depositata nel suddetto Portale in data 18 dicembre 2020, in riscontro alla nota prot. n. 58162 del 06 ottobre 2020 del Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato, costituita dalla seguente documentazione:
- parere n. 3194 del 22 novembre 2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica;
 - Decreto Dirigenziale n. 503 del 17 dicembre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 39 del 04 febbraio 2021, che annulla e sostituisce il precedente Decreto Direttoriale n. 503 del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica ha determinato l'esclusione con condizioni dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “*Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)*”;
- VISTA** la nota prot. n. 7747 del 16 febbraio 2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 9420 del 17 febbraio 2021, con la quale il Comune di Avola ha presentato istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica e al Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato, in qualità di Ente coinvolto, per *l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA n. 39 del 04 febbraio 2021 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di riqualificazione riparo per la pesca in c.da falaride in avola (sr)*, relativamente alla condizione ambientale n. 1:
- VISTA** la nota prot. n. 22528 del 04 marzo 2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 13546 del 04 marzo 2021 con la quale il Ministero della Transazione Ecologica ha richiesto al

Comune di Avola chiarimenti e integrazioni necessarie ai fini della procedibilità dell'istanza, relativamente alla condizione ambientale n. 1;

VISTA

la nota prot. n. 10978 del 04 marzo 2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 13698 del 05.03.2021, con la quale il Comune di Avola ha trasmesso i chiarimenti, in riscontro alla nota prot. n. 22528 del 04 marzo 2021 del Ministero della Transazione Ecologica, rappresentando che, *con il verbale di consegna delle aree si ritiene ottemperata sia la condivisione delle stazioni di monitoraggio che l'attestazione di regolarità amministrativa.*

VISTA

la nota prot. n. 14609 del 09 marzo 2021, con la quale il Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato, ha trasmesso alla C.T.S., mediante esportazione nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato al codice di procedura (C.P.) 1306, l'istanza del Comune di Avola prot. n. 31669 del 07 settembre 2020, acquisita al prot. DRA n. 54547 del 18 settembre 2020 e la documentazione integrativa depositata nel suddetto Portale in data 18 dicembre 2020, in riscontro alla nota prot. n. 58162 del 06 ottobre 2020 del Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato;

VISTA

la nota prot. 26996 del 15 marzo 2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 15903 del 16 marzo 2021, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica, ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e ha richiesto a questa Regione Siciliana *di fornire tempestivamente informazioni in merito all'avvenuta condivisione della localizzazione delle stazioni di rilevamento come richiesto specificatamente nel testo della condizione n. 1;*

VISTA

la nota prot. n. 18118 del 25 marzo 2021 con la quale il Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato ha trasmesso alla C.T.S. mediante caricamento nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato al codice di procedura (C.P.) 1306, la comunicazione prot. 26996 del 15 marzo 2021, acquisita al prot. DRA n. 15903 del 16 marzo 2021, comprensiva di allegati, inoltrata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica (n.q. di autorità competente);

VISTA

la nota prot. n. 19153 del 31 marzo 2021 con la quale il Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato ha rappresentato, a seguito della nota prot. 22528 del 04 marzo 2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 13546 del 04.03.2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica e del relativo riscontro del Comune di Avola con nota prot. 10978 del 04 marzo 2021, acquisito al prot. D.R.A. n. 13698 del 05 marzo 2021, che la richiesta di condivisione inerente la localizzazione delle stazioni di rilevamento del Piano di Monitoraggio "Ante operam" è in corso di valutazione da parte della C.T.S. e che non sarebbe corretta la valutazione di "avvenuta condivisione" delle stazioni di monitoraggio esplicitata dal Comune di Avola, assunta a seguito dell'avvenuta consegna delle aree demaniali da parte dell'Area 2 D.R.A. di questo Assessorato con verbale di consegna n. 4 del 18 febbraio 2021;

ACQUISITO

il parere della CTS n. 114/2021 reso nella seduta del 12 maggio 2021, composto da n. 5 di pagine, trasmesso con la nota prot. 30659 del 13 maggio 2021, riportante la dichiarazione dei presenti firmata del segretario della CTS e del Presidente della CTS, nonchè l'attestazione di presenza dei componenti della commissione, con il quale *si ritiene di condividere complessivamente, per quanto di competenza, quanto previsto dal Proponente per come indicato nella prescrizione n. 1 di cui al parere n. 3194 del 22 novembre 2019 reso dalla CT VIA/VAS del MATTM ed al Provvedimento Direttoriale MATTM n. 39 del 04 febbraio 2021 di esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto "Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)" e si ritiene inoltre che le attività di monitoraggio post operam devono avere una frequenza almeno trimestrale e devono essere estese fino a 24 mesi dalla conclusione dei lavori;*

RITENUTO

di potere procedere con la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. della condizione ambientale n. 1 di cui al parere n. 3194 del 22 novembre 2019, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica, del Decreto Direttoriale n. 39 del 04 febbraio 2021 del medesimo Ministero;

FATTI SALVI

i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine

delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

L'ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 di cui al parere n. 3194 del 22 novembre 2019, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sostituito dal Ministero della Transazione Ecologica, del Decreto Direttoriale n. 39 del 04 febbraio 2021 del medesimo Ministero, per il progetto di "Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)" presentato dal Comune di Avola, che risulta così espletata:

- si condivide complessivamente quanto previsto dal Proponente. Le attività di monitoraggio post operam devono avere una frequenza almeno trimestrale e devono essere estese fino a 24 mesi dalla conclusione dei lavori.

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere tecnico specialistico ambientale n. 114/2021 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 12 maggio 2021, composto da n. 5 di pagine, trasmesso con la nota prot. 30659 del 13 maggio 2021, riportante la dichiarazione dei presenti firmata del segretario della CTS e del Presidente della CTS, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della commissione.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/> al Codice Procedura (C.P.) 1306 e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 21/2014 nel sito istituzionale di questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Un estratto del decreto sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 01.07.2021

FIRMATO

L'Assessore

On. Avv. Salvatore Cordaro



Cod. Procedura: 1306

Classifica: SR_002_VIAR007

Proponente: Comune di Avola

Procedimento: Verifica di Ottemperanza

OGGETTO: Nulla osta per localizzazione stazioni di monitoraggio come da parere Commissione VIA - MATTM

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale SI-VVI.

PARERE C.T.S. n. 114 del 12.05.2021

Visto l'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 357 dell'8/03/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Vista la nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

Visto il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Visto il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

Visto il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di quattro componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

Visto il D.A. n. 285/GAB del 03/11/2020 di nomina del Segretario della C.T.S.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29/01/2021 di nomina di cinque componenti della C.T.S., in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

Vista la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il Decreto M.A.T.T.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

Visto il Decreto A.R.T.A. 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il Decreto A.R.T.A. 22/10/2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";

Vista la Legge 31/07/2002, n. 179, recante "Disposizioni in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

Rilevato che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

Letto il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

Vista la nota del Comune di Avola, prot. n. 31669 del 07/09/2020, con la quale è stato trasmesso il progetto di monitoraggio ed elaborati progettuali relativamente alla condizione ambientale espressa nel parere dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del MATTM n. 3194 del 22/11/2019 sul progetto di riqualificazione del riparo per la pesca in contrada Falaride;

Vista la nota del Comune di Avola prot. n. 7747 del 16/02/2021 con la quale è stata presentata istanza al MATTM per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Vista la nota MATTM prot. n. 22529 del 04/03/2021, assunta al prot. ARTA n. 13546 del 04/03/2021, con la quale sono stati richiesti chiarimenti sed integrazioni al Comune di Avola afi fini della procedibilità dell'istanza;

Vista la nota di riscontro del Comune di Avola prot. n 10978 del 04/03/2021;

Vista la comunicazione del MATTM prot. n. 26996 del 15/03/2021, assunta al prot. ARTA n. 15903 del 16/03/2021, con la quale è stato disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la CT VIA-VAS, ai sensi dell'art. 28 del T.U.A.;

Vista la nota DRA - Serv. 1, prot. n. 14609 del 09/03/2021, di trasmissione della documentazione alla C.T.S.;

Vista la nota DRA - Serv. 1, prot. n. 18118 del 25/03/2021;

Vista la nota DRA - Serv. 1, prot. n. 19513 del 31/03/2021;

Vista la documentazione a corredo dell'istanza, costituita da:

- Piano di Monitoraggio (Relazione descrittiva attività);
- Piano di Monitoraggio (Planimetria di progetto con individuazione delle stazioni di rilevamento);
- Planimetria e sezioni sistemazione viabilità di accesso al riparo pesca – Lotto II (tav. D24);
- Sezioni di progetto (tav. D11);
- Sezioni tipo (tav. D15);
- Planimetria arredi banchina - Lotto I (tav. D23).

Visto il provvedimento del MATTM Registro Decreti n. 503 del 17/12/2020 con il quale è stata determina l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di *“Riqualficazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)”*, presentato dal Comune di Avola;

Visto il provvedimento direttoriale del MATTM n. 39 del 04/02/2021, pubblicato sul portale del Ministero, che annulla e sostituisce il precedente decreto direttoriale n. 503 del 17/12/2020, con il quale *“Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del Progetto “Riqualficazione di un riparo per lapesca in C.da Falaride in Avola (SR)”, presentato dal Comune di Avola, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1”*;

Considerato che l'art. 1 del citato Provvedimento Direttorialen. 39 del 04/02/2021stabilisce che:*“Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 3194 del 22 novembre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.”*;



Considerato che l'art. 2 del Provvedimento Direttoriale n. 39 del 04/02/2021 stabilisce, inoltre, che: *“Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. n. 29458-P del 18 ottobre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.”*:

Visto il parere n. 3194 del 22/11/2019 reso dalla CTVIA/VAS del MATTM ed, in particolare, la condizione ambientale n. 1 ivi riportata, che espressamente prevede: *“Prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio sull'evoluzione delle dinamiche idromarine, il trasporto solido, le caratteristiche topografiche, batimetriche e sedimentologiche, secondo tempi e localizzazione stazioni da individuare in accordo con la Regione Siciliana, per le fasi ante operam, corso d'opera e post operam. Le stazioni di rilevamento dovranno essere equipaggiate anche con correntometro.”*;

Considerato e Valutato che, come riportato nell'art. 3 del provvedimento ministeriale n. 39 del 04/02/2021, quale l'Ente competente per la verifica di ottemperanza di cui all'art. 1 del decreto stesso, è indicato il MATTM.

Considerato e Valutato che:

- il progetto di monitoraggio predisposto dal Proponente è suddiviso in tre fasi temporali (ante operam, corso d'opera, post operam) e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- rilievo topografico delle aree emerse;
- rilievo batimetrico;
- definizione di quattro stazioni di rilevamento;

- in corrispondenza delle stazioni di rilevamento verranno svolte le seguenti attività (pag. 10 Piano di monitoraggio):

- posizionamento di paletti premarcati per il controllo localizzato delle variazioni dei fondali anche a piccola scala;
- prelievo di campioni di sedimento in corrispondenza dei paletti installati e svolgimento analisi granulometriche e composizionali;
- rilievo mediante sonda multiparametrica dei principali parametri caratterizzanti la matrice acqua;
- misurazione dei parametri di velocità e direzione mediante correntometro.

Considerato che, secondo quanto dichiarato dal Proponente nel piano di monitoraggio:

- il rilievo topografico delle aree emerse e della linea di riva si estenderà ad una zona di lunghezza pari a circa 250 metri ai lati dell'area di intervento e sarà eseguito ante operam e post operam (12 mesi dalla conclusione dei lavori);
- il rilievo batimetrico interesserà una fascia di 230 m circa in direzione NE e di 330 m circa in direzione SW dall'area di intervento, estesa trasversalmente fino alla batimetrica -8/-10m e sarà eseguito sia nella fase ante operam che post operam (12 mesi dalla conclusione dei lavori);
- le analisi granulometriche e sedimentologiche verranno effettuate sia nella fase ante operam che post operam mediante prelievo di quattro campioni in corrispondenza dei punti in cui si prevede l'installazione dei paletti premarcati;



- il rilievo dei parametri con sonda multiparametrica prevede una lettura in corrispondenza delle quattro stazioni, (fase ante operam e post operam) e dieci misurazioni durante la lavorazione di escavo subacqueo (corso d'opera) con previsione di rilevazione in relazione a: temperatura, ossigeno disciolto, conducibilità, ph, profondità, torbidità;
- il rilievo della velocità e direzione in acqua con correntometro una lettura in corrispondenza delle quattro stazioni, (fase ante operam e post operam) e dieci misurazioni durante la lavorazione di escavo subacqueo (corso d'opera).

Considerato e Valutato che gli elaborati prodotti dal Proponente possono considerarsi adeguati ai fini della condivisione da parte della Regione Siciliana di quanto previsto condizione ambientale n. 1 riportata nel provvedimento ministeriale di esclusione dalla procedura di V.I.A., ad eccezione della frequenza delle misure della fase *post operam*, che dovrebbe essere almeno trimestrale, e della durata, estesa fino a 24 mesi dalla conclusione dei lavori;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

Tutto ciò Visto, Considerato e Valutato

RITIENE

di condividere complessivamente, per quanto di competenza, quanto previsto dal Proponente per come indicato nella prescrizione n. 1 di cui al parere n. 3194 del 22/11/2019 reso dalla CT VIA/VAS del MATTM ed al Provvedimento Direttoriale MATTM n. 39 del 04/02/2021 di esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto “Riqualficazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)”. Si ritiene, inoltre, che le attività di monitoraggio *post operam* devono avere una frequenza almeno trimestrale e devono essere estese fino a 24 mesi dalla conclusione dei lavori.